



N. 12 del 20/04/2023

**COMUNE DI GABICCE MARE**  
*Provincia di Pesaro e Urbino*  
\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

**Oggetto:REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE.**

L'anno duemilaventitre il mese di Aprile il giorno venti alle ore 18:00, si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in Prima Convocazione, sessione ordinaria, con la presenza dei Sigg:

Nominativo		Nominativo	
PASCUZZI DOMENICO	P	SANCHIONI MATTEO	P
GIROLOMONI MARILA	P	GERBONI RAFFAELLA	P
FABBRI ROBERTA	P	MANDRELLI EVARISTO	AG
TAGLIABRACCI AROLDO	P	BALDASSARRI MATTEO	AG
REGGIANI ROBERTO	P	MELCHIORRI MONICA	AG
BIAGIONI ROSSANA	P	OLMEDA OSCAR	P
VITA STEFANO	P		

(P=Presente; A=Assente)

**Presenti N. 10**

Assume la presidenza la Sig.ra Fabbri Roberta, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

**Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.**

RICHIAMATO l'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 639 che ha istituito la Tassa sui Rifiuti, componente, unitamente alla TASI e all'IMU, dell'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito regolamento comunale), da ultimo modificato con propria deliberazione n. 50 del 21 dicembre 2021, che al capitolo 4 disciplina la Tassa sui Rifiuti - TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

RICHIAMATA la Delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con il relativo Allegato A – TQRIF;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 152 del 29 dicembre 2022, esecutiva, avente ad oggetto *“Preso d'atto della ‘Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ approvata dall'Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino ai sensi della Delibera dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF.”*;

VISTA la nota prot. n. 4129 del 28 febbraio 2023 con la quale sono state trasmesse all'Assemblea Territoriale di Ambito - ATA Rifiuti n.1 Marche Nord Pesaro e Urbino (di seguito ETC o ATA) le necessarie integrazioni per l'approvazione definitiva della carta da parte del medesimo ambito entro il 31 marzo 2023;

DATO ATTO che l'ETC, con deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 13-05-2022 ha stabilito che per l'ambito tariffario coincidente con tutti i Comuni in gestione, compreso pertanto anche il comune di Gabicce Mare, gli stessi siano posizionati nello Schema I, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del TQRIF allegato alla delibera ARERA 15/2022;

DATO ATTO inoltre che per tutte le attività previste ai sensi del TQRIF, tariffe e rapporto con gli utenti, raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore competente è Marche Multiservizi, sulla base degli atti di affidamento in essere fra le parti;

RAVVISATA la necessità di modificare il regolamento vigente al fine di uniformare la disciplina comunale del tributo TARI, laddove necessario, a quanto previsto nella Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito, autorità territorialmente competente in materia di servizio igiene ambientale;

VERIFICATO conseguentemente che le modifiche da apportare al vigente regolamento sono relative a:

- Modifica dei termini di scadenza per le dichiarazioni/ricieste di attivazione del servizio, variazione e cessazione, delle modalità di presentazione delle stesse;
- Introduzione dell'istituto della rateizzazione degli avvisi di pagamento e definizione delle relative modalità e requisiti necessari;
- Disciplina del rimborso degli importi non dovuti;

RITENUTO inoltre opportuno, in sede di intervento sul regolamento in oggetto, apportare gli adeguamenti normativi necessari e migliorie che garantiscono una più efficiente ed efficace gestione del tributo;

VISTO in particolare l'art. 10, comma 20, del vigente regolamento che prevede: "A garanzia del debito rateizzato, qualora superiore a € 10.000,00, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione, apposita garanzia mediante idonea polizza fidejussoria avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre."

CONSIDERATO, sulla base dell'esperienza ad oggi maturata da parte dei servizi competenti, che suddetto limite di € 10.000,00 quale importo del debito oltre il quale è richiesta la garanzia fidejussoria per la concessione della rateizzazione dei pagamenti di atti finalizzati alla riscossione di entrate tributarie ed extra-tributarie, sia eccessivamente basso e costituisca:

- un aggravio di costi e di incombenze per i contribuenti che si trovano in una difficoltà estremamente momentanea e sono comunque solvibili;
- un ostacolo alla celere riscossione di debiti di importo medio-basso;

VISTO l'art. 1, commi 792 e seguenti, integralmente richiamati, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che detta disposizioni al fine di potenziare le attività di riscossione relative agli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, prevedendo alcune facoltà di regolamentazione;

RITENUTO opportuno riservare la presentazione della polizza, a tutela dell'ente, ai casi di partite da riscuotere particolarmente elevate o ritenute di difficile esazione, agevolando nel contempo la riscossione con la previsione di un aumento progressivo per scaglioni dell'anticipo richiesto per l'avvio delle rateizzazioni;

RICHIAMATE pertanto le norme regolamentari che è necessario o opportuno variare per quanto esposto in narrativa ed evidenziate nello schema riportato nell'allegato A), contenente il testo del regolamento modificato comparato con il testo vigente, unito alla presente;

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche di cui sopra con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2023, come risultano dal testo del regolamento allegato al presente atto nella stesura che consente anche la correzione di irregolarità ortografiche, sintattiche e di punteggiatura;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

– l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

– l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

– l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

– l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

– l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*”;

- il D.L. n. 228/2021, convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che le tariffe e i regolamenti della tassa sui rifiuti devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL;

ACQUISITI:

- 1) il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL;
- 2) il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL;

VISTO lo Statuto comunale,

## SI PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** le modifiche Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo modificato con propria deliberazione n. 50 del 21 dicembre 2021, secondo lo schema riportato nell'allegato A) nel testo comparato con il vigente;
4. **DI DARE ATTO** che, in ragione delle modifiche di cui ai precedenti punti, il testo coordinato del Regolamento è quello risultante nell'allegato B) alla presente deliberazione;
5. **DI DARE ATTO** che le disposizioni di cui ai punti precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2023;
6. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tributi, l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, nell'ambito delle rispettive competenze e la più ampia diffusione alla presente deliberazione;
8. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione al gestore del tributo copia della presente deliberazione.

**Si chiede di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), al fine di garantirne l'applicazione nei termini indicati.**

\*\*\*\*\*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Sindaco;

CON VOTI: n. 1 astenuto (Olmeda Oscar del gruppo Centro destra per Gabicce Mare), n. 9 favorevoli, espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

### DELIBERA

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[x ] Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata votazione, CON VOTI: n. 10 favorevoli, n. 3 contrari (Mandrelli Evaristo, Melchiorri Monica, Baldassarri Matteo del gruppo "Movimento 5 stelle") espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18708/2000 n. 267.

Del Che si è redatto il presente verbale così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Fabbri Roberta

IL SEGRETARIO GENERALE

Ricci Sandro